



28.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- # IL TRIBUNALE FEDERALE

- **S.S. AMANDO VOLLEY GROUP A.S.D.** in persona del Presidente pro tempore, per responsabilità diretta della Società ex art. Art 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV (Responsabilità delle società - 1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.



2. Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati).

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto/segnalazione inviato mezzo p.e.c. in data 4/6/2025 dall'atleta M. N., con il quale veniva segnalato agli Uffici della Procura Federale la mancata corresponsione delle mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 2025 -maturate a norma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto tra le parti in data 16/7/24- nonché l'omesso versamento dei contributi INPS previdenziali e assistenziali dovuti per le mensilità sopra indicate.

La Procura Federale provvedeva in via istruttoria a richiedere alla Società incolpata di fornire prova scritta (*id est* documentazione contabile e bancaria) dell'avvenuto pagamento dei ridetti emolumenti e del versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, nonché della corresponsione dei buoni spesa mensili, come pure di fornire adeguato supporto documentale circa l'adempimento di ogni altra obbligazione discendente dal contratto stipulato con l'atleta.

Nessun riscontro perveniva dal sodalizio destinatario della richiesta.

La Procura Federale rivolgeva analoga richiesta all'esponente e acquisiva agli atti i documenti comprovanti i bonifici avvenuti in ritardo relativamente agli stipendi maturati al 30 settembre 2024, 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, 31 dicembre 2024, 31 gennaio 2025 e 28 febbraio 2025 (anticipo di 1,000,00 euro pagato il 7.6.2025, ma dovuti a saldo € 1.220,00 euro).

Non avendo gli incolpati svolto alcuna attività difensiva, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 12/11/2025.

In tale sede il rappresentante della Procura federale, Avv. Vincenzo Maccarone, riportandosi all'atto di deferimento correttamente notificato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei prevenuti, chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento oggetto di incolpazione, oltre ad essere documentalmente provato e non contestato dagli incolpati, risulta essere disciplinarmente rilevante, tenuto conto della non trascurabile entità dell'inadempimento e dell'assenza di scriminanti rispetto alla grave condotta perpetrata in danno all'atleta.



Conseguentemente, il comportamento omissivo di cui al presente procedimento risulta essere lesivo dell'affidamento che gli affiliati ed i tesserati debbono poter riporre sulla reciproca salvaguardia dei rispettivi diritti e si pone in netto contrasto con il Principio di lealtà, sancito all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*).

Ed ancora, si appalesa la violazione del disposto dell'art. 3 dello Statuto FIPAV (*"Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI"*) e dell'art. 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali"*).

Sussistono, altresì, i requisiti per procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del Sodalizio, in forza dell'art. 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV (*Responsabilità delle società*), in virtù dell'inadempimento posto in essere dal Sig. **ANDREA FERNANDO LAMA**, quale Presidente p.t. AMANDO VOLLEY GROUP A.S.D..

Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti, il Collegio ritiene di accogliere le sanzioni proposte dalla Procura.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. Andrea Fernando Lama *n.q.* per mesi 3 decorrenti dalla scadenza di altre sanzioni irrogate e la sanzione della multa di € 1.000,00 (mille/00) a carico della Amando Volley Group A.S.D. in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 21 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 Novembre 2025